



COMUNE DI VALVASONE ARZENE
(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 31/03/2017,
modificato con deliberazione n. 28 del 31/05/2018 e ulteriormente modificato con
deliberazione n. 45 del 2 settembre 2020*

TESTO COORDINATO

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 5 OTTOBRE 2020

SOMMARIO

ART. 1.....	7
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	7
ART. 2.....	7
IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	7
ART. 3.....	7
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	7
ART. 4.....	7
ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	7
ART. 5.....	8
COLTURE AGRARIE	8
ART. 6.....	8
DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI.....	8
ART. 7.....	9
ART. 8.....	9
ART. 9.....	9
ATTIVITÀ AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO E DELLA PESCA AMATORIALE	9
ART. 10.....	10
ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA	10
ART. 11.....	10
STRUTTURE DI CONTENIMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA	10
ART. 12.....	10
AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO VAGANTE.....	10
ART. 12 BIS	10
REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE: CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ	10
ART. 12 TER	11
REGOLAMENTO PASCOLO VAGANTE: AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO AI PASTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	11
ART. 12 QUATER	11
REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE: COMPETENZE AUTORITÀ VETERINARIE	11
ART. 12 QUINQUES	11
REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE: INTRODUZIONE IN TERRITORIO COMUNALE	11
ART. 13.....	12
SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO	12
ART. 14.....	13
ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO CON MANDRIE E GREGGI	13
ART. 15.....	13
PASCOLO SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI COMUNALI	13
ART. 16.....	13
PASCOLO VAGANTE: VIOLAZIONI E SANZIONI.....	13
ART. 17.....	13
PASCOLO IN ORE NOTTURNE.....	13
ART. 18.....	14
ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO	14
ART. 19.....	14
SPIGOLATURA E RACCOLTA DI FRUTTI CADUTI, PIANTE E FUNGHI	14
ART. 20.....	14
ACCENSIONE DI FUOCHI NEI FONDI	14
ART. 21.....	15
ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO A FINI FITOSANITARI ED AGRONOMICI	15
ART. 22.....	15
COPERTONI PER L'ANCORAGGIO DI COPERTURE DI FENILI E/O INSILATI E PROLIFERAZIONE DI INSETTI MOLESTI	15
ART. 23.....	15
VACCINAZIONE E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI.....	15
ART. 24.....	15
DELLA TENUTA DEI CANI.	15
ART. 25.....	16

ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI	16
ART. 26.....	16
SCIAMI DI API.....	16
ART. 27.....	16
ANIMALI MANSUEFATTI.....	16
ART. 28.....	17
MIGRAZIONE DI COLOMBI, CONIGLI E PESCI	17
ART. 28 BIS	17
MISURE DI LOTTA AGLI ANIMALI NOCIVI E MOLESTI	17
ART. 28 TER	17
LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE	17
ART. 28 QUATER	18
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NOCIVI	18
ART. 29.....	18
TRASPORTO DI ANIMALI	18
ART. 30.....	18
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI	18
ART. 31.....	18
ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI	18
ART. 32.....	18
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI	18
ART. 33.....	19
SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI	19
ART. 34.....	19
CASE RURALI	19
ART. 35.....	19
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE ABITAZIONI RURALI.....	19
ART. 36.....	20
DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DALLE CASE RURALI.....	20
ART. 37.....	20
TOMBINATURA DI FOSSI E CANALI.....	20
ART. 38.....	20
NORME GENERALI SUI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.....	20
ART. 39.....	20
CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI RICOVERI DESTINATI AD ATTIVITÀ ZOOTECNICHE FAMILIARI.....	20
ART. 40.....	21
CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI FABBRICATI PER IL RICOVERO DI ANIMALI NON AVENTI CARATTERE FAMILIARE	21
ART. 41.....	21
DIVIETO DI ATTIVAZIONE DI ALLEVAMENTI	21
ART. 42.....	21
NUOVI RECINTI PER GLI ANIMALI	21
ART. 43.....	22
DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI	22
ART. 44.....	22
DISTANZE PER FOSSI, CANALI, COLTURE ERBACEE ED ARBOREE	22
ART. 45.....	22
GESTIONE DI FOSSI E CANALI PRIVATI.....	22
ART. 46.....	23
ACQUE PUBBLICHE	23
ART. 47.....	23
IRRIGAZIONE	23
ART. 48.....	24
BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE	24
ART. 49.....	24
DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	24
ART. 50.....	24
SCARICO NEI FOSSI	24
ART. 51.....	25
DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE	25

ART. 52.....	25
SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE.....	25
ART. 53.....	26
STRADE PRIVATE E VICINALI.....	26
ART. 53 BIS.....	26
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLE AREE GOLENALI DEL FIUME TAGLIAMENTO.....	26
ART. 54.....	26
DEFINIZIONE DI BOSCO.....	26
ART. 55.....	27
DEFINIZIONE DI BOSCHETTO.....	27
ART. 56.....	27
DEFINIZIONE DI SIEPE.....	27
ART. 57.....	27
MODALITÀ DI GESTIONE, RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DI SIEPI.....	27
ART. 58.....	27
AMBITI DI RIORDINO FONDARIO E/O RIASSETTO DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA E/O SISTEMAZIONI.....	27
AGRARIE E FORESTALI O REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	27
ART. 58 BIS.....	28
ART. 58 TER.....	28
ART. 58 QUATER.....	28
ART. 59.....	28
PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI PREGIO.....	28
ART. 60.....	28
IMPIANTI REALIZZATI CON IL SOSTEGNO PUBBLICO.....	28
ART. 61.....	29
IMPIANTI DI SIEPI.....	29
ART. 62.....	29
COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOIATRICA.....	29
ART. 63.....	29
GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI.....	29
ART. 64.....	29
ART. 65.....	30
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI,.....	30
NEI CENTRI ABITATI.....	30
ART. 66.....	30
IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI,.....	30
IN ZONE A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA.....	30
ART. 67.....	31
IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI,.....	31
IN ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	31
ART. 67 - BIS.....	31
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI E INSETTICIDI IN ZONE AGRICOLA DI ATTENZIONE ECOLOGICA AI SENSI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.....	31
ART. 68.....	31
IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI, IN PROSSIMITÀ DI CORPI IDRICI.....	31
ART. 68 BIS.....	31
DERIVA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI.....	31
RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI.....	32
COLTURE DI BARBATELLE DA VIVAIO- PRESCRIZIONI.....	32
ART. 71.....	32
SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI, INSETTICIDI	32
ART. 72.....	33
DISTRIBUZIONE DI ESCHIE AVVELENATE.....	33
ART. 73.....	33
LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO DELLE PIANTE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI, DISSECCANTI,	

INSETTICIDI IN PERIODO DI FIORITURA.....	33
ART. 74.....	33
ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI, DISERBANTI SELETTIVI,	33
DISSECCANTI, INSETTICIDI.....	33
ART. 75.....	33
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI	33
ART. 76.....	33
DEFINIZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DIGESTATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI BIO-GAS.....	33
ART. 77.....	34
NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI	34
ART. 78.....	34
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI,	34
LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE	34
ART. 79.....	34
DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI	34
ART. 80.....	34
STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.....	34
ART. 81.....	35
TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI	35
ART. 82.....	35
SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN AREA URBANA ED IN VICINANZA DI CENTRI ABITATI ED IN PROSSIMITÀ	35
DI CORSI D'ACQUA.....	35
ART. 83.....	35
SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI-LIQUAMI-DIGESTATO	35
ART. 84.....	36
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI	36
ART. 85.....	36
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NON TRASFORMATI	36
ART. 86.....	36
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI	36
ART. 87.....	37
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	37
ART. 88.....	37
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE.....	37
ART. 89.....	37
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	37
ART. 90.....	37
RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	37
ART. 91.....	38
SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE.....	38
ART. 92.....	38
SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLE LICENZE	38
ART. 93.....	38
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA	38
ART. 94.....	38
ENTRATA IN VIGORE	38
ELENCO ALLEGATI	39
APPENDICE.....	55
A) DEFINIZIONE DI RELITTI RURALI.....	55
B) INDIVIDUAZIONE DEI RELITTI RURALI	55
C) OFFERTE DI GESTIONE DEI RELITTI RURALI	55
D) INVITO AL RECUPERO DEI RELITTI RURALI	55
E) GESTIONE DEI RELITTI RURALI.....	56
F) USUFRUTTUARI ED ALTRI AVENTI DIRITTO	56

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, ivi comprese quelle dell'agricoltura biologica, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agricole con la tutela attiva dell'ambiente, delle specie protette e l'insediamento umano, l'utilizzo di prodotti naturali per la difesa delle piante, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico, con i principi dello sviluppo sostenibile ed ai fini dell'incremento della biodiversità delle colture agricole.
3. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica, comprese le aree golenali del fiume Tagliamento.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agente di Polizia Locale.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale-
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dalla Polizia Locale, nonché dai rimanenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2 del Codice di Procedura penale nell'ambito delle rispettive competenze, con eventuale dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di Polizia Rurale e Zoofila come previsto dal D.M. 04.03.1987 n. 145 all'art. 4 comma 3 lettera b).
3. L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere incontri per la formazione a gruppi ed associazioni, finalizzate a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Colture agrarie

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; i terreni adiacenti a fabbricati, siano essi rurali, residenziali, industriali, commerciali, devono essere tenuti costantemente puliti (taglio ed asporto del materiale).

Sono comunque vietate colture intensive (vivai di barbatelle, impianti di piante madri di portinnesto, ecc.) all'interno dei centri abitati.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere e/o delimitare in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di garantire l'esercizio di eventuali servitù di terzi gravanti sullo stesso. Il proprietario ha dunque l'obbligo di evitare atti di spoglio, turbativa e/o molestia del possesso altrui, qualora quest'ultimo consti nell'esercizio di un potere del terzo conforme all'esercizio di un diritto di servitù apparente. Per apparenza della servitù si intende l'esistenza di opere visibili che possano far presumere l'asservimento di un fondo a favore di altro qualificabile come dominante e sempre che sia ravvisabile un interesse pubblico, diretto e/o indiretto, da individuarsi nella tutela della viabilità rurale d'area.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea e sufficiente segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei. Gli stessi potranno essere ammessi con permesso scritto del proprietario.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio dei mezzi su fondo altrui deve essere esercitato:
 - transitando lungo le capezzagne presenti avendo cura di arrecare il minor disturbo possibile al conduttore del fondo;
 - transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
 - evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 8

Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondo agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali motocross e fuoristrada, senza in consenso del proprietario con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 9

Attività agricole ed esercizio venatorio e della pesca amatoriale

1. L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.C).
2. La caccia vagante non può essere praticata nei luoghi coltivati a vigneti, frutteti, uliveti ed altre colture specializzate, a colture cerealicole da seme fino a raccolto avvenuto nonché nei luoghi coltivati a colture erbacee da seme e a colture di soia come previsto dall'art. 15 commi 7 e 8 della Legge 157/1992. È vietato altresì nei luoghi coltivati ad altre colture specializzate quali quelle orticole, dalla semina sino alla raccolta.
3. Le colture di cui sopra non abbisognano di cartellonistica di divieto.
4. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali come previsto dall'art. 21 comma 1 della Legge 157/1992 nonché dall'art. 34 comma 1 della L.R. 06/2008.
5. L'esercizio venatorio non è consentito su terreni coperti di neve in tutto o nella loro maggior parte, fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie.
6. Non è altresì consentito l'esercizio venatorio negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali ghiacciati in tutto o nella loro maggior parte e su terreni allagati da piene di fiume.
7. Qualora il proprietario o il possessore intenda vietare l'accesso al fondo rustico anche ai cacciatori, può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a m. 1.20.
8. Ai fini dell'interdizione di cui comma 7, deve essere apposta idonea segnaletica indicante il divieto di accesso.
9. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma 7, deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.
10. Il fondo deve essere anche delimitato da apposite tabelle e segnalato al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
11. Il proprietario o il conduttore di un fondo può chiedere il divieto di praticare l'attività venatoria nei fondi ove sussistano colture specializzate, attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.
12. Ai fini dell'interdizione di cui al comma 7 il proprietario o il possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria a scadenze definite dal servizio stesso.
13. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del possessore del fondo rustico, con idonei cartelli.
14. I cartelli cui si fa riferimento al comma 8 non sono comunque soggetti a tassazione.
15. L'esercizio venatorio resta vietato anche nelle seguenti zone:
 - a) nelle oasi di protezione;
 - b) nelle zone di cattura e ripopolamento;
 - c) nelle foreste demaniali;
 - d) nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina allo stato naturale;
 - e) nelle zone militari;
 - f) negli specchi d'acqua ove si svolge l'attività di itticoltura.

16. L'interdizione dell'esercizio venatorio di cui al precedente comma 11 sussiste nel caso in cui le relative zone siano state individuate con idonei cartelli.

17. L'esercizio della pesca sportiva ed amatoriale è disciplinato da regolamenti speciali. L'accesso ai fondi rustici ed alle aree demaniali prospicienti i corsi d'acqua è consentito nei limiti dei regolamenti stessi.

18. per la tutela dell'ambiente, coloro che praticano l'esercizio venatorio e della pesca sono tenuti alla raccolta dei residui delle loro attività amatoriali.

Art. 10

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di mammiferi ed uccelli selvatici è autorizzato dalla Provincia e/ dagli Enti preposti.

2. Gli allevamenti di cui al comma 1 si distinguono in tre categorie:

a. scopo alimentare;

b. scopo di ripopolamento;

c. scopo amatoriale ed ornamentale.

3. Le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, debbono essere certificate dal veterinario prescrittore al competente dipartimento di prevenzione – area veterinaria.

4. Gli allevamenti di selvaggina di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria, in quanto attività zootecnica.

Art. 11

Strutture di contenimento degli allevamenti di selvaggina

1. La progettazione delle strutture artificiali, adibite al contenimento degli animali allevati, deve essere conforme ai seguenti principi guida:

a) valorizzazione e rispetto della peculiarità dei luoghi;

b) le tipologie ed i materiali costruttivi debbono essere scelti in modo da armonizzare l'inserimento delle strutture artificiali nel contesto del complesso organico e funzionale ove si collocano evitando significative alterazioni del paesaggio e degli ecosistemi acquatici e terrestri.

Art. 12

Autorizzazione al pascolo vagante

1. Il trasferimento del bestiame al di fuori del territorio comunale di provenienza, per ragioni di alpeggio o transumanza, è soggetto ad autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione si propone al Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza, a mezzo del mod. n. 6 allegato al d. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320, ed è corredata dall'indicazione dei pascoli di cui l'interessato dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

3. Il Sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa senza ritardo il Comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

4. Se lo spostamento avviene nell'ambito del territorio comunale di provenienza, è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Sindaco ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Art. 12 bis

Regolamentazione pascolo vagante: certificato di origine e di sanità

1. Gli animali che si spostano per ragioni di alpeggio o transumanza devono essere visitati dalle competenti autorità veterinarie entro i tre giorni precedenti la partenza e, in seguito al risultato favorevole della visita, devono conseguire il certificato di origine e di sanità conforme al d. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320.

2. Il certificato è aggiornato con l'annotazione degli esiti dei controlli sanitari effettuati dalle competenti autorità veterinarie nelle località di transito.

3. Il certificato deve essere fatto pervenire al Sindaco non più tardi del giorno successivo a quello dell'ingresso nel territorio comunale.

4. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione, sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto del Sindaco, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

Art. 12 ter

Regolamento pascolo vagante: autorizzazione del Sindaco ai pastori residenti nel territorio comunale

1. Per il pascolo vagante delle greggi, il Sindaco rilascia ai pastori residenti nel territorio comunale un libretto conforme al mod. n. 8 allegato al d. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

2. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale per ragioni di pascolo vagante deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del territorio comunale di residenza, l'interessato - valendosi del mod. n. 8/A unito al libretto di cui al comma 1 deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso purchè non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo con il quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, le competenti autorità veterinarie indipendentemente da ogni altra sanzione possono disporre il ritorno del gregge al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda nonché i certificati di cui ai precedenti artt. 10 e 10 bis.

Art. 12 quater

Regolamentazione pascolo vagante: competenze autorità veterinarie

Le competenti autorità veterinarie possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per il pascolo, l'alpeggio o la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti sanitari.

Resta comunque salva la competenza del Sindaco per l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

Per il pascolo vagante delle greggi, il Sindaco rilascia ai pastori residenti nel territorio comunale un libretto conforme al mod. n. 8 allegato al d. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda e ottenuta nuova autorizzazione. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, le competenti autorità veterinarie indipendentemente da ogni altra sanzione possono disporre il ritorno del gregge al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda nonché i certificati di cui ai precedenti artt. 10 e 10 quater.

Art. 12 quinquies

Regolamentazione pascolo vagante: introduzione in territorio comunale

1) È vietata l'introduzione nel territorio comunale di animali non regolarmente identificati e/o registrati ai sensi del d. P. R. 30 aprile 1996 n. 317 e del d. P. R. 19 ottobre 2000 n. 437.

2) Senza licenza della competente autorità regionale ai sensi degli artt. 134 e seguenti, R. d. 8 maggio 1904 n. 368, è vietato il pascolo e la permanenza degli animali sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade, nonché l'abbeveramento, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti.

3. Alla violazione della disposizione di cui al comma precedente, ovvero delle prescrizioni contenute nella licenza, consegue l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 143, R. d. 8 maggio 1904 n. 368, nonché il sequestro degli animali ai sensi dell'art. 147, R. d. 8 maggio 1904 n. 368, ferma restando la revoca

dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 145, R. d. 8 maggio 1904 n. 368.

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano attraversare il territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.

c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo, a meno che il proprietario non sia presente (vedi Allegato 14).

d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

3) Per gli spostamenti al di fuori dal territorio comunale di residenza l'interessato, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione (vedi Allegato 13).

Per ogni successivo spostamento deve essere e presentata nuova domanda e ottenuta nuova autorizzazione.

a) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio, così come previsto dal D.P.R. 317/96 "Regolamento di attuazione direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e sue successive modifiche, che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

b) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

c) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, le competenti autorità veterinarie, indipendenti da ogni altra sanzione, possono disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Alla violazione della disposizione di cui al comma precedente, ovvero delle prescrizioni contenute nella licenza, consegue l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 143, R. d. 8 maggio 1904 n. 368, nonché il sequestro degli animali ai sensi dell'art. 147, R. d. 8 maggio 1904 n. 368, ferma restando la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 145, R. d. 8 maggio 1904 n. 368.

Art. 13

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

3. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Art. 14

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali, quando circolano dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore. (D.Lgs. 285/92, art. 184).

2. Nel percorrere le strade dell'abitato i guardiani di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta a opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

3. I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio comunale, dovranno comunicare il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso nel territorio comunale al Comando di Polizia Locale, tale comunicazione dovrà essere corredata con lo specifico e dettagliato itinerario in cui tutte le strade da percorrere dovranno essere elencate nell'esatta sequenza di transito, il solo attraversamento del territorio comunale dovrà avvenire in un tempo massimo di 48 ore. Nel caso di pascolo disciplinato dal precedente art. 10, su aree preventivamente autorizzate, dovrà essere specificatamente dettagliato il periodo di stazionamento in dette aree che verrà sommato alle 48 ore citate.

4. Ogni e qualsiasi variazione del percorso dovrà essere preventivamente comunicata a mezzo fax o posta elettronica certificata al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dalla variazione.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti, senza preventiva autorizzazione del Sindaco è comunque vietato introdurre bestiame su beni demaniali e patrimoniali del Comune, nonché nelle aree di interesse ambientale individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 636, 637 e 639-bis del codice penale.

Art. 15

Pascolo su beni demaniali e patrimoniali comunali

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, senza preventiva autorizzazione del Sindaco è comunque vietato introdurre bestiame su beni demaniali e patrimoniali del Comune, nonché nelle aree di interesse ambientale individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 636, 637 e 639-bis del codice penale.

Art. 16

Pascolo vagante: violazioni e sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 13, 14 e 15 del presente regolamento è punita con le sanzioni ivi specificamente previste. In mancanza di sanzioni specifiche, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 344, R. d. 27 luglio 1934 n. 1265.

2. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 17

Pascolo in ore notturne.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. 16 successivo.

Art. 18

Allevamento allo stato brado

1. E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti purché siano rispettate le distanze minime, previste dalle linee guida del Dipartimento di Prevenzione, relative alle distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo e riportate nel vigente P.R.G.C..
2. Gli eventuali aggiornamenti dei dati riportati nel vigente P.R.G.C. che dovessero nel tempo intervenire, s'intendono integralmente recepiti. Il numero dei capi ammissibili è stabilito dal D.L.vo 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni, in base alla superficie a disposizione.
3. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno avere altezze inferiori a m. 1,50 per equini e bovini e m. 1,00 per le altre specie allevate e comunque nel rispetto del vigente P.R.G.C..

Art. 19

Spigolatura e raccolta di frutti caduti, piante e funghi

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
2. I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 C.C.)
3. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita legge regionale n. 34 del 3.6.1981 e successive modifiche.

Art. 20

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di rifiuti.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, utilizzati nelle operazioni colturali è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata:
 - a) a cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata;
 - b) per perpetuare nel tempo le tradizioni locali dei fuochi epifanici, preventivamente autorizzati dal Sindaco ed alle condizioni previste dal comma 3 del successivo art. 19.
 - c) è consentita l'accensione di fuochi per lo smaltimento di materiale vegetale quali stocchi, tutoli, residui della coltura del mais, sorgo, stoppie, della sterpaglia, residui della potatura, materiale derivante dallo sfalcio e di fogliame purché venga effettuata ad una distanza minima di 50 m dai fabbricati (abitazioni), dalle strade comunali, vicinali e 100 m dagli ambiti boscati o di tutela ambientale. Il materiale da bruciare deve essere ammucciato e non deve superare una quantità giornaliera superiore al volume di 3 metri steri (un metro stero rappresenta l'unità di volume apparente, cioè comprendente il materiale vegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde ad una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro) per ettaro, come disposto dall'art. 14 comma 8 lettera b) del D.L. 91/2014, convertito in legge in vigore dal 21 Agosto 2014. I residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare propagazione di fumi molesti. Il fuoco deve essere costantemente assistito da un numero di persone idonee ad evitare propagazioni di incendi e fino al completo spegnimento, onde evitare ogni pericolo di riaccensione. Non è consentita l'accensione dei fuochi in giornate particolarmente ventose, quando la intensità del vento è superiore al grado 3 della scala di Beaufort (12 – 19 Km/h), al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.
 - d) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, la combustione di residui agricoli è sempre vietata.
 - e) il fuoco deve essere acceso nell'area di proprietà
 - f) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (dall'alba al tramonto) e dovrà essere spento di volta in volta.
4. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18.02977 n° 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.

Art. 21

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo a fini fitosanitari ed agronomici

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso per fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente;
2. L'abbruciamento di materiale vegetale, quali arbusti, rovi, piante infestanti ed altro, è ammesso affinché questi non possano disperdere i propri semi, spore o porzioni vegetali auto propaganti, nei fondi coltivati a danno delle colture ovvero, a causa di ciò, implementare l'utilizzo indiscriminato di prodotti fitosanitari per la loro eliminazione, così come per conferire al terreno, attraverso le ceneri quale residuo della combustione, importanti elementi ammendanti (fosforo, potassio ed altri). Tali operazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
3. L'abbruciamento di materiale vegetale in ogni caso dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose ovvero alle seguenti condizioni:
 - a) I residui vegetali dovranno essere convenientemente asciutti e la loro combustione dovrà essere il più possibile rapida al fine di evitare propagazione di fumi molesti;
 - b) Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 50 dalle abitazioni di terzi, dalle strade pubbliche e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
 - c) Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà, se le dimensioni dell'area e le distanze dalle abitazioni lo consentono.
 - d) Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
 - e) Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 7.00÷20.00, e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
 - f) Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
 - g) Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose, quando la intensità del vento è superiore al grado 3 della scala di Beaufort (12 – 19 Km/h), al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.
4. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
5. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977, n. 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi (Allegato 1: carta del grado di pericolosità degli incendi boschivi).

Art. 22

Copertoni per l'ancoraggio di coperture di fienili e/o insilati e proliferazione di insetti molesti

1. L'impiego di copertoni, per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati, non dovrà consentire che al loro interno vi siano ristagno di liquidi con conseguente eventuale possibilità di proliferazione di insetti molesti. Si preferisca l'impiego di altri manufatti idonei per lo stesso scopo.

Art. 23

Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art. 24

Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.
4. I cani vaganti non dotati di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon

trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico a cura e spese delle strutture di ricovero.

5. È inoltre vietato:

a) impedire agli operatori cinofili l'esercizio delle loro funzioni e favorire la fuga dei cani;
b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti tali da impedire che gli animali possano vagare sulle pubbliche vie e/o possano nuocere ai passanti;

d) far vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza;

6. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola o tenuti a guinzaglio. Facendo riferimento alla L.R. 11 ottobre 2012 n° 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" Art. 20 (accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico) che recita:

a) i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli edifici pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale;

b) i detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa Statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno;

c) il regolamento di cui all'Art 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità;

d) i responsabili e gestori degli edifici pubblici e commerciali nonché dei locali e degli edifici aperti al pubblico possono adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco.

7. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

a) i cani a guardia delle proprietà, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;

b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;

c) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

8. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

9. I proprietari e/o accompagnatori dei cani che transitano sulle vie o le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico devono munirsi dell'occorrente per raccogliere le eventuali deiezioni degli animali ed inoltre è fatto obbligo agli stessi di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni;

10. Per quanto non riportato nel presente articolo restano valide le disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

Art. 25

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ovvero all'Autorità competente, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 26

Sciami di api

1. Il proprietario di sciame d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato al fondo.

2. Se il proprietario di cui al comma precedente non ha inseguito gli sciame di api entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo può prenderli e ritenerli.

Art. 27

Animali mansuefatti

1. Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

2. Gli animali di cui al comma precedente appartengono a chi sene è impossessato se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano

Art. 28

Migrazione di colombi, conigli e pesci

1. I conigli o pesci che passano ad una l'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
2. Quanto disposto nel comma precedente si osserva anche per i colombi che passano ad una altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art. 28 bis

Misure di lotta agli animali nocivi e molesti

1. Al fine di prevenire l'annidamento e la proliferazione degli animali nocivi e molesti, sono vietati lo scarico ed il deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato. E' consentito l'accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato soltanto per il tempo necessario all'intervento dell'apposito servizio di raccolta e smaltimento che deve essere preventivamente allertato.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è vietato:
 - a) somministrare agli animali randagi, sinantropi o selvatici alimenti di qualsiasi tipo in aree pubbliche o in aree private soggette a uso pubblico;
 - b) gettare o depositare in aree pubbliche o in aree private soggette a uso pubblico, rifiuti o sostanze utilizzabili come alimento dagli animali randagi, sinantropi o selvatici.Il Comune può comunque stabilire casi e modalità particolari di somministrazione di alimenti agli animali di cui al presente comma nel rispetto delle esigenze di salute pubblica.
3. I cortili e le aree aperte sono tenuti sgombri, a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; sono inoltre sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
4. Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali e di campagna sono tenute pulite e sfalciate a cura dei proprietari o gestori o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
La pulizia delle sponde di fiumi, canali, fossi stradali e di campagna non è consentita mediante l'accensione di fuochi.
5. Analogamente dovrà essere praticata la lotta contro le mosche, le zanzare e i pappataci nelle stalle, nei letamai, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.
6. Le operazioni di pulizia delle aree dei mercati di alimenti e bevande e delle altre manifestazioni comportanti la vendita, la somministrazione o la distribuzione di alimenti e bevande, sono svolte giornalmente al termine dell'orario di apertura e i conduttori evitano la dispersione ambientale di residui di alimenti e di loro contenitori.

Art. 28 ter

Lotta contro la zanzara tigre

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di copertoni è evitato l'accatastamento all'esterno dei copertoni stessi; nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i copertoni dalle intemperie con tettoie, ove permesso dalle norme in materia edilizia, o teli impermeabili ben distesi per impedire qualsiasi raccolta di acqua.
2. In area pubblica e privata è vietato l'abbandono, la realizzazione e il mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua stagnante e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare; ove tale misura risulti difficilmente attuabile, si procede alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta o con zanzariere, allo svuotamento giornaliero direttamente sul terreno o al loro stabile capovolgimento che impedisca in ogni caso la raccolta di acque meteoriche.
3. Per evitare lo sviluppo delle zanzare tigre devono essere effettuati trattamenti larvicidi con prodotti biologici o a bassa tossicità nei tombini e caditoie di raccolta delle acque piovane presenti nelle proprietà private. Il trattamento deve essere effettuato generalmente una volta alla settimana ovvero secondo le modalità previste dalle schede tecniche del prodotto impiegato dal mese di aprile al mese di ottobre. Prima dell'avvio del ciclo di trattamenti è necessario effettuare la pulizia dei tombini di raccolta delle acque.
4. Dal mese di aprile di ogni anno deve essere controllata l'eventuale presenza di larve di zanzara nelle cantine, garage seminterrati, vani caldaie ecc, intervenendo con trattamenti larvicidi ove necessario.
5. Il Comune, sentita o su proposta dell'ASL, può modificare il periodo in cui sono necessari i trattamenti

larvicidi di cui al comma 4, in relazione a particolari esigenze, a tutela della salute pubblica.

Art. 28 quater

Misure contro la proliferazione di piccioni e di altri volatili nocivi

1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nocivi.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati a evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili nocivi o molesti all'interno degli edifici e nei sottotetti, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio, predisponendo la chiusura con reti dei possibili ingressi e con l'installazione di idonei aculei per limitarne la posa su travi, ecc.
3. Qualora i colombi torraioli o altri volatili nocivi con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari, qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, oppure provochino danni o disagi alle colture, alle aree industriali ed aree urbane, in ottemperanza al "Piano di controllo del colombo o piccione di città 2014-2019" della Regione F.V.G. l'amministrazione Comunale può attivare e/o supportare le azioni dissuassive ivi indicate.
4. Il Comune, su proposta o parere dell'Azienda ASL, per motivate esigenze a tutela dell'igiene e della salute pubblica, può disporre, nelle aree private, il divieto dell'alimentazione dei piccioni, nonché l'esecuzione di interventi atti ad impedire l'accesso, la sosta e la nidificazione dei piccioni o degli altri animali nocivi o molesti.

Art. 29

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs 30/12/1992 n. 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).
2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art. 30

Maltrattamento di animali

1. Gli agenti di Polizia Locale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 31

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 32

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, di seguito denominata A.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o

diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..

Art. 33

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica della A.S.S. competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

3. Per il sotterramento degli animali domestici esistono le seguenti possibilità: la normativa consente il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestante trasmissibile agli uomini ed animali. Pertanto il proprietario può procedere al sotterramento del proprio animale da compagnia in terreni privati di proprietà ma previa acquisizione di certificazione da parte del veterinario curante attestante l'assenza di malattie infettive ed infestanti trasmissibili agli animali e all'uomo; il certificato deve essere conservato dal proprietario.

Sono necessarie alcune precauzioni: la fossa deve distare almeno 3 metri dai confini di proprietà, la carcassa deve essere ricoperta per almeno 80 cm da terreno vegetale; non è opportuno racchiudere la carcassa in involucri di alcun tipo per favorirne la decomposizione.

La sepoltura in area privata è consentita solo per i proprietari di animali da compagnia e non per allevatori, commercianti, etc.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 34

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

6. I proprietari di locali non di uso corrente (insediamenti abitativi e/o zootecnici dismessi) sono tenuti a mantenere gli stessi in condizioni di ordine e pulizia e ad impedire che essi divengano sede di insediamento di animali domestici randagi (quali ad esempio colonie di gatti ecc.) e/o animali nocivi (quali ad esempio ratti, colombi ecc.) che possano creare disturbo agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 35

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 36

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
3. In ogni caso le acque devono essere smaltite nell'ambito della proprietà ovvero incanalate nei collettori di scolo esistenti.

Art. 37

Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 38

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 39

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali.
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 40

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 304 del D.Lgs. 81/2008) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richiede una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 19 novembre 1991 n. 52.
4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 304 del D.Lgs. 81/2008, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza minima dei ricoveri: 3m;
 - b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).
7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.S – Servizio igiene e sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 41

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani e gatti nella misura non eccedente i 5 capi adulti. Nelle zone "E" (agricole) è consentito l'allevamento come dal precedente articolo 38. Per la detenzione di cani e gatti si eleva il numero nella misura non eccedente i 10 capi adulti, e comunque in base ai rispettivi piani regolatori comunali

Art. 42

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 43

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

3. In ogni caso nella formazione di depositi:

a) dovrà essere evitata la formazione di muffe e funghi nella massa degli insilati;

b) dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la formazione di ristagni di reflui liquidi e percolati, nonché la loro possibile dispersione nell'ambiente;

c) dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare la proliferazione di ratti ed insetti.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 44

Distanze per fossi, canali, colture erbacee ed arboree

(Vedi allegati)

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C..

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per i canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica si adatteranno le norme previste dalle specifiche leggi in materia o dai regolamenti degli Enti stessi.

4. Ai sensi dell'art. 892 del C.C. la distanza da osservare per gli alberi di alto fusto è di almeno 3 metri misurata dalla linea di confine di proprietà privata; per gli alberi di medio fusto, invece, l'arretramento dovrà essere di almeno 1,5 metri; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 0,5 metri (piante di altezza non superiore ai 2,5 metri).

5. Le distanze da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 s.m.i.; all'interno dei centri abitati valgono le distanze fissate dall'art. 892 del Codice Civile.

6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 495/1992.

7. All'interno dei centri abitati le distanze di cui ai precedenti commi possono essere derogate su specifica autorizzazione Comunale.

8. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro. Per il taglio di rami e radici che si addentrano nei fondi altrui si applicano le disposizioni dell'Art. 896 del C.C.

9. È fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali tramite prodotti diserbanti e/o disseccanti.

10. Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali e di campagna sono tenute pulite e sfalciate a cura dei proprietari o gestori o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.

11. La pulizia non è consentita mediante l'accensione di fuochi.

Art. 45

Gestione di fossi e canali privati

(Vedi allegati)

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati ogni qualvolta risulti necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
 - idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - tempi di realizzazione dell'opera.
7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 46

Acque pubbliche

(Vedi allegati)

1. Polizia delle acque pubbliche.

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a) Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a 9 m. dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) Gli scavi a distanze minori a m. 10.00 delle sponde dei corsi d'acqua.

2. Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di m. 4.00 dalle acque pubbliche. Dovrà inoltre essere mantenuto almeno 1,5 m. di fascia inerbita.

La distanza minima delle colture di pioppo, paulonia ed altre colture arboree a ciclo lungo dalla sponda dovrà essere di 10,0 m., salvo disposizioni più restrittive imposte dall'Autorità idraulica

Art. 47

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono

realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

5. Gli apparecchi per l'irrigazione posizionati a ridosso della sede stradale devono essere equipaggiati con apposita protezione che impedisca all'acqua di ricadere nella carreggiata. Il presente articolo si applica anche per gli impianti esistenti.

6. Gli apparecchi a motore devono essere collocati a non meno di 50 metri dalle abitazioni in modo da non recare disturbo alla quiete delle persone.

7. Fanno eccezione al comma 6, i casi in cui pozzi o fonti di approvvigionamento da tempo presenti siano a distanze inferiori ai 50 metri, e non possono essere fisicamente dislocati.

8. L'irrigazione, in zone urbane e in aree antistanti le abitazioni, mediante sollevamento a motore delle acque può essere eseguita nelle ore diurne. È vietata nelle ore notturne, dalle 23:00 alle 6:00, salvo eventi eccezionali o specifica assegnazione di turno irriguo da ente preposto.

Art. 48

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera b) e 78 comma 1, lettera b) della L.R. n. 52/1991.

2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere realizzati rispettando almeno le seguenti prescrizioni:

a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;

b) deve essere agevole lo svuotamento del serbatoio;

c) qualora necessario si devono poter impiegare mezzi larvicidi e insetticidi

d) il bacino deve essere adeguatamente recintato affinché a persone e/o animali sia impedito di cadere al loro interno.

Art. 49

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

La coltivazione di barbatelle di vite ed altre piante da vivaio a pieno campo dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti:

a) Al fine di contenere le erosioni, se presente, deve essere mantenuta una fascia inerbita lungo i lati posti a valle del piano di pendenza del lotto per una larghezza minima 5 m. e lungo gli altri lati per una larghezza minima di 3 m.;

b) L'interessato, in ogni caso, dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti più opportuni ad impedire che le acque meteoriche e/o di irrigazione si riversino direttamente e/o indirettamente sulla pubblica via.

c) Qualora, causa eccessivi dilavamenti, si verificano danni quali erosioni ed imbrattamenti sulle pubbliche vie, il proprietario è tenuto in tempi brevi a ripristinare lo stato di fatto precedente.

Art. 50

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque

meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 51

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

(Vedi allegati)

1. I mezzi circolanti ed il trasporto di materiali nelle strade rurali devono sottostare ai regolamenti del Codice Stradale vigente. In particolare, la velocità dei mezzi circolanti deve essere moderata onde evitare di danneggiare le strade pubbliche rurali.
2. chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali ed interpoderali o altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo detriti di qualsiasi genere che possano imbrattare, ingombrare o creare pericoli alla circolazione, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero e pulizia dell'area interessata.
3. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
4. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
5. I proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico e con i canali di scolo, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 m., in modo che la terra appena lavorata non frani nel fosso nel caso di grandi acquazzoni; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.
6. Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 m dalla pertinenza stradale.
7. I frontisti delle strade di uso pubblico non dotata di cunetta, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade, alle siepi o ai fossi, non possono arare, seminare, coltivare o piantumare i loro fondi sino al confine stradale, ma devono formare lungo di esso una regolare capezzagna di larghezza minima di m. 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. 1, nei casi di aratura parallela alla stessa. Analoga distanza deve essere osservata per la collocazione di pali di sostegno o tiranti di coltivazioni arboree, al fine di costituire una area di manovra minima nel trattamento delle colture stesse.
8. Escluse le operazioni di sfalcio, la fascia di rispetto parallela o perpendicolare al terreno arato, non potrà in nessun modo essere oggetto di lavorazione del terreno anche solo superficiale (estirpatura, ecc.), in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.
9. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 7 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 52

Siepi e alberi prospicienti le strade

(Vedi allegati)

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I proprietari dei fondi frontisti di strade provinciali, comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a ml. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori a ml. 2,50 onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.
3. I proprietari citati al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche, foglie o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando i pericoli della circolazione;
4. Le siepi presenti ad una distanza inferiore ai 20 metri da incroci e curve, devono essere mantenute ad una altezza non superiore ad 1 metro, onde evitare problemi di visibilità ai mezzi circolanti.
4. E' auspicabile l'intervento dei frontisti, dove possibile, anche per lo sfalcio del ciglio. Per favorire tali operazioni l'Amministrazione Comunale, promuoverà iniziative atte allo scopo.
5. chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso

il quale procede alla esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 53

Strade private e vicinali

(Vedi allegati)

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Nel caso in cui qualcuno ometta di contribuire per la parte di sua esclusiva spettanza, gli altri potranno rivolgersi agli organi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, i quali provvederanno in via definitiva a far eseguire quanto di competenza.

2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

3. per le strade vicinali ed interpoderali lo spazio utile per il passaggio di mezzi agricoli non potrà essere inferiore ai 4 metri lineari (vedi Allegato 7).

Art. 53 bis

Circolazione dei veicoli all'interno delle aree golenali del fiume Tagliamento

1. Nelle aree golenali del Fiume Tagliamento, al fine della tutela della pubblica incolumità, della quiete e della molestia nonché tutela della flora e della fauna tipica, è vietata la circolazione a tutti i veicoli.

2. In deroga a disposto del comma 1, adottando tutti i comportamenti e le misure necessarie ad evitare molestia e disturbo alla pubblica quiete, ovvero sollevamento di polveri e fanghi tali da arrecare danneggiamento o disturbo alla flora ed alla fauna, è consentita la circolazione:

a) dei veicoli a motore lungo piste e percorsi esistenti esclusivamente per raggiungere siti per lo svolgimento di attività a carattere socio-naturalistico quali attività di pesca, pic-nic, escursioni a piedi e simili, ad esclusione del pernottamento. In tali circostanze, il veicolo potrà circolare, con andatura a passo d'uomo, esclusivamente per il raggiungimento del punto di stazionamento;

b) dei velocipedi;

c) dei veicoli a motore asserviti ad attività agricola e venatoria, esclusivamente per raggiungere:

- fondi agricoli, per eventuale recupero di legname trasportati dalle acque o da prelevare in concessione demaniale;
- cantieri oggetto di estrazione di ghiaie;
- le altane di appostamento venatorio.

d) dei veicoli di privati autorizzati al prelievo manuale di materiale litoide ai sensi dell'art. 44 della L.R. N° 16/2002 ovvero dei partecipanti a manifestazioni sportive, autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e fatto salvo il parere preventivo dell'Amministrazione Comunale di Valvasone Arzene.

Capo V

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 54

Definizione di bosco

1. La definizione di bosco è determinata dall'art. 6 della L.R. 9/2007:

A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.

2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.

3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1. di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

6. per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 55

Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 56

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da piante poste in filari, di larghezza e forma variabile ed avente per lo più la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, frangivento o di quinta lungo le sponde dei corsi d'acqua.

Art. 57

Modalità di gestione, ripristino e conservazione di siepi

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi devono essere effettuate secondo le tradizioni agricole locali e nel rispetto delle specifiche pratiche selvicolturali.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità (strade comunali, provinciali e statali) devono essere gestite con periodiche ceduzioni, volte ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possano creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza.

4. Il Sindaco può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria mediante ordinanze.

5. Fatte salve le norme di piano regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a tutela degli interessi di natura idraulica, agronomico forestale e paesaggistica.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione, che possono compendiare anche impianti in compensazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito.

Art. 58

Ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali o realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario e/o riassetto della proprietà fondiaria e/o sistemazioni agrarie e forestali è obbligatorio provvedere, in conseguenza dell'estirpo di siepi o boschetti, alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al 100% di quella espantata, garantendo contestualmente, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo.

3. E' fatto obbligo di presentare un preventiva comunicazione al Sindaco, con almeno trenta giorni di preavviso, ove vanno riportate le seguenti indicazioni:

a) Adeguata documentazione fotografica dello stato ex-ante (stato di fatto);

b) Stato di progetto e descrizione degli interventi previsti;

- c) Specie da eliminare e specie da impiantare in compensazione;
- d) Superficie di espianto e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Epoche di intervento e durata dei lavori.

4. Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere assentito, previa realizzazione degli interventi di compensazione nei casi previsti.

Art. 58 bis

Movimenti di terra

È considerata normale pratica agricola lo sbancamento di parti di territorio inferiori a ettari 1,00 ed a movimenti in volume non superiori a mc. 2000, purché la profondità di sterro non eccede la misura di cm. 40. Nei casi di eccedenza a tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio della concessione edilizia. Non è consentito l'asporto di terra e ghiaia.

Art. 58 ter

Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti fondiari superiori a ettari 5,00, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione comunale del piano di riordino.

Art. 58 quater

Realizzazione di impianti irrigui

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione quando:

- il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette o tubature in cemento armato, entro o fuori terra;
- il trasporto di acque irrigue avvenga mediante condutture in metallo o plastica interrate ad una profondità superiore ai 40 cm;
- l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato per il fissaggio a terra di pivot od altri sistemi di asperzione.

Art. 59

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. n. 9/2007 e s.m.i.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite unanimemente dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Gli elementi vegetali, come sopra definiti, sono solo quelli ricompresi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio, predisposto dalla Provincia o Regione, e sono oggetto di tutela.

3. E' fatto divieto per chiunque distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale è consentita solamente la manutenzione ordinaria e/o il taglio di rami secchi.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria (es. riequilibratura della chioma, con potatura di grosse branche) e l'estirpo delle piante sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi ed a definire eventuali prescrizioni a garanzia degli interessi pubblici tutelati.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Sindaco può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione, in assenza delle quali il lavoro si deve ritenere autorizzato.

Art. 60

Impianti realizzati con il sostegno pubblico

1. Per gli impianti realizzati con sostegno pubblico valgono le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti di attuazione

Art. 61

Impianti di siepi

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade pubbliche intendono provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino nero, bagolaro, platano, olmo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, ecc.

Capo VI

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 62

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Fitosanitario Regionale, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.
5. Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, in alternativa bruciati, oppure sfibrati o trinciati, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, condizioni meteoriche permettendo.
6. Nel caso di terreni sui quali viene applicata la tecnica di semina su terreno sodo, è indicata una lavorazione minima superficiale, secondo il principio della agricoltura conservativa, come indicato nel Piano di Sviluppo Regionale.
7. Nel caso di terreni che, ai sensi dei regolamenti Comunitari, vengono ritirati dalla produzione, è vietato intervenire con operazione meccaniche di movimento o rottura del cotico. In questo caso, è fatto obbligo di conservare costantemente puliti i terreni da rovi, erbe infestanti, ecc.

Art. 63

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 64

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi, irrorazione in presenza di vento (vedi allegati)

1. L'acquisto, l'uso ed il deposito di prodotti fitosanitari, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi è

subordinato a quanto previsto dal D.Lgs 150/2012 e del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile di fitofarmaci. Il detentore ed utilizzatore deve avere conseguito un apposito patentino e seguire periodici aggiornamenti di legge.

In particolare, il detentore deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti sopra citati non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale, secondo quanto previsto dalle prassi igienico-sanitarie ;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse il danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale adibito allo stoccaggio deve soddisfare le indicazioni delle normative vigenti;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, sia per i dosaggi che per le protezioni individuali;
- Siano rispettate le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti
- Siano rispettate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate dal costruttore della macchina distributrice, compresa la taratura periodica degli atomizzatori/ugelli.

2. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza leggera, pari al grado 2 della scala Beaufort (Allegato 3)

3. nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, devono essere adottate tutte le cautele per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambienti protetti, ne arrecare disturbo alla popolazione. Nel caso si ravvisasse tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso.

Art. 65

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, nei centri abitati

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi classificati nel "Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci", salvo motivate deroghe decise dal Servizio Fitosanitario Regionale, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose. I trattamenti con prodotti identificati come "prodotti per piante ornamentali" possono essere effettuati prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 mediante lance a mano, in assenza di vento, garantendo una fascia di rispetto di metri 3,00 dai confini delle altre proprietà.

Art. 66

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, in zone a destinazione diversa da quella agricola

(Vedi allegati)

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, fermo restando l'obbligo di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 62 del presente Regolamento è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi nel rispetto del "Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci", osservando il divieto di irrorazione ad una distanza non inferiore di 30 metri dai confini di proprietà, ad esclusione di irroratrici con diffusore a cannone, per le quali la distanza minima deve essere non inferiore ai 50 metri. In ogni caso, il getto del mezzo irrorante deve essere rivolto in direzione contraria rispetto alle aree sopra indicate.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1.80, le distanze di rispetto dai confini di 30 metri, possono essere ridotte del 30%, ad esclusione di irroratrici con diffusore a cannone, per le quali la distanza minima rimane fissa a 50 metri .

In ogni caso, il getto del mezzo irrorante deve essere rivolto in direzione contraria rispetto alle aree sopra indicate

3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico. In ogni caso, il getto del mezzo irrorante deve essere rivolto in direzione contraria rispetto alle aree sopra indicate.

Art. 67

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, in zone a destinazione agricola (Vedi allegato 2 Tab. 1 e 2)

1. Fermo restando l'obbligo di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 62 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali, terreni confinanti, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni o veicoli transitanti lungo le strade. Nel caso si ravvisasse tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso. Il getto del mezzo irrorante deve essere rivolto in direzione contraria rispetto alle aree sopra indicate.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 67 - Bis

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti e insetticidi in zona agricola di attenzione ecologica ai sensi del Piano Regolatore Generale Comunale. (Vedi allegato 2 Tab. 1, 2, 3 e 4)

1. Si introduce una zona agricola definita di **attenzione ecologica**, prevista dal nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene.
2. All'interno della zona agricola di attenzione ecologica si dà la priorità all'utilizzo di attrezzature e accorgimenti che riducano la dispersione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti e insetticidi, con relative distanze rispetto ai confini di proprietà.
3. Per definire le attrezzature e gli accorgimenti introdotti si allegano delle tabelle (allegato 2 Tab. 1, 2 e 3) che individuano per tipologie di colture, le distanze da rispettare e attrezzature utilizzabili.
4. Particolare disciplina è prevista nelle zone agricole di attenzione ecologica in caso di messa a dimora di siepi a bassa porosità (allegato 2 Tab. 4).
Definizione di siepe a bassa porosità: porosità in fase vegetativa 25% max (siepe fitta di arbusti/piante sempreverdi e non, autoctone e /o naturalizzate), profondità media minima 0,4 metri, altezza minima 2,5 metri a pieno sviluppo (a 3 anni dall'impianto).

Art. 68

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi, in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
2. Le distanze da rispettare sono quelle riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico. In ogni caso, il getto del mezzo irrorante deve essere rivolto in direzione contraria rispetto alle aree sopra indicate.

Art. 68 bis

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, dissecanti, insetticidi

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi, applicando metodi protettivi indicati nelle istruzioni d'uso dei prodotti utilizzati.

Art. 69

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, sistemi fognanti privati, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 70

Colture di barbatelle da vivaio- Prescrizioni

1. le coltivazioni di barbatelle di vite ed altre piante da vivaio a pieno campo dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) la distanza dai confini del lotto coltivato non deve essere inferiore a ml. 4;
 - b) al fine di contenere le erosioni, deve essere mantenuta una fascia inerbita pari a ml. 5 lungo i lati posti a valle del piano di pendenza del lotto e di ml. 2 lungo gli altri lati;
 - c) nel caso di assenza di fossi perimetrali, devono essere applicati tutti gli accorgimenti più opportuni ad impedire che le acque meteoriche e/o di irrigazione si riversino direttamente e/o indirettamente sulla pubblica via.
 - c) Qualora, causa eccessivi dilavamenti, si verificano danni quali erosioni ed imbrattamenti sulle pubbliche vie, il proprietario è tenuto in tempi brevi a ripristinare lo stato di fatto precedente;
 - d) tra gli impianti di barbatelle e le colture a foglie e frutto destinate ad alimentazione umana, oltre alle distanze indicate nella Tabella 1 dell'allegato 2, va realizzata una fitta barriera verde (per esempio alcune filari di mais) oppure una rete antivento in grado di limitare la dispersione dei prodotti fitosanitari;
 - e) gli impianti devono distare almeno 50 ml. dai confini di proprietà di case di civile abitazione, orti e cortili.
 - f) i trattamenti fitosanitari laterali, eseguiti con l'impiego di atomizzatori tipo "cannone", devono avvenire orientando il getto sempre verso l'interno del fondo e comunque in modo tale evitare la contaminazione delle acque dei fossati e dei fondi confinanti. Qualora gli impianti si trovino locati lungo strade provinciali, comunali e vicinali, va realizzata una fitta barriera verde (per esempio alcune filari di mais) oppure una rete antivento, lungo il confine, in grado di limitare la dispersione dei prodotti fitosanitari e quindi danni e disturbo a persone e cose in transito.
 - g) E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi, in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza leggera, pari al grado 2 della scala Beaufort (Allegato 3)

Art. 71

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti sono da considerarsi rifiuti speciali o pericolosi e devono essere conferiti a ditte autorizzate; nei periodi in cui il ritiro/smaltimento non è attivo, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 72

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.
2. Le esche avvelenate dovranno essere posizionate in contenitori o distributori che impediscano ad altri animali, non obiettivo della selezione, di accedervi.

Art. 73

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 74

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'apezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 75

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposti cartelli indicanti la presenza degli stessi.

Capo VII

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 76

Definizione di effluenti zootecnici e digestato proveniente da impianti di bio-gas

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - d) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
2. si definisce "digestato" i materiali derivanti dalla digestione anaerobica degli impianti di bio masse o di

trattamento in fase anaerobica dei liquami zootecnici. Per le attività di fertirrigazione devono essere scrupolosamente osservate le normative vigenti, in particolare il DM 07.04.2006 ed il D.P. Reg. n° 03 del 11.01.2013.

Art. 77

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta al regime di comunicazione previsto dalla normativa vigente.
2. Fino all'adozione delle norme statali è fatto obbligo ai produttori degli effluenti di allevamento singoli o associati di predisporre e presentare comunicazione di avvio di attività di spandimento per l'applicazione di effluenti di allevamento al Comune, sede dell'Azienda, segnalando i terreni, anche posti in altri comuni, (di proprietà, in affitto o in concessione) oggetto di applicazione degli effluenti di allevamento, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16.03.2007 n. 536.
3. Il Comune senza aggravio del procedimento può acquisire il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e/o dell'ARPA territorialmente competenti.

Art. 78

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile, fatti salvi i preesistenti che devono adeguarsi e mettere in atto tutti gli accorgimenti per abbattere i possibili inquinamenti.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto-disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo ed applicazione dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico.

Art. 79

Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 80

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Per i liquami è fatto obbligo di prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili ed impermeabilizzati.
2. Qualora siano parzialmente o totalmente interrati, i bacini di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere realizzati al di sopra del livello massimo di escursione (variazione) della falda freatica, in modo da evitare che le acque di dilavamento dei piazzali possano defluire al loro interno.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, i medesimi, devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Per i bacini di nuova realizzazione e/o ristrutturazione dovrà essere garantito un periodo di autosufficienza tale da acconsentire uno stoccaggio per almeno 40/50 giorni senza nuove immissioni di sostanza organica.

Art. 81

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti e deve essere effettuato nell'arco della giornata all'infuori del periodo che va dalle ore 12.00 alle 13.30 nei mesi invernali e dalle ore 12.00 alle 13.30 e dalle 19.00 alle 21.00 nei mesi estivi.

Art. 82

Spargimento dei liquami in area urbana ed in vicinanza di centri abitati ed in prossimità di corsi d'acqua

1. All'interno di area definita urbana, è vietata la fertirrigazione con i liquami zootecnici;
2. Nell'area extraurbana ed in prossimità dei corsi d'acqua, è consentita la fertirrigazione tramite mezzi che non possono creare aerosoli, l'aspersione dovrà essere eseguita tenendo conto della direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori molesti verso le abitazioni, ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni, a cui deve seguire, entro 12 ore dalla aspersione, la copertura mediante aratura; in alternativa l'interramento con idonei dispositivi interratori, ad esclusione della distribuzione, in periodo invernale, su colture foraggere, cerealicole autunno-vernili e vigneti, compreso il digestato.
3. È inoltre vietata la distribuzione a distanze inferiori ai 10 metri dai corsi d'acqua.

Art. 83

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico Palabili-Liquami-digestato

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili, liquami e digestato proveniente da impianto di bio-gas, deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999). L'attività deve ottemperare alle prescrizioni e cautele indicate ai successivi commi.

2. Prescrizioni e cautele.

Lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi ultimi non dovrà essere inferiore a ml. 10. Il quantitativo massimo apportabile per ettaro è pari a quello indicato sul Regolamento disciplina utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati e programma di azione nelle Zone vulnerabili da Nitrati (vedi DP Reg 03/2013).

Adeguate sistemazioni idrauliche-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento;

Lo spargimento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori molesti verso le abitazioni;

Qualora il liquame non venga immediatamente interrato, la distanza minima dalle zone residenziali di tipo A, B e C individuate nel PRG, non dovrà essere inferiore a 50 m., da abitazioni isolate situate in zona agricola, strade statali e provinciali non inferiore a 30 m.

Il refluo zootecnico dovrà essere interrato prima che eventuali esalazioni moleste arrechino disturbo alla popolazione;

Lo spargimento non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione;

Il trasporto dei liquami dovrà avvenire, utilizzando mezzi e serbatoi adeguatamente attrezzati in modo da evitare spandimenti ed il propagarsi di odori molesti;

Lo spargimento quale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve avvenire nel rispetto della buona pratica agricola così come riportato nelle indicazioni e criteri di cui al D.M. 19 aprile 1999 e nelle migliori tecnologie applicabili.

3. Divieti.

Nelle aree di cava non ripristinate ad uso agricolo;

Nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso, se presenti;

Nelle aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di ml. 1.50 dal piano di

campagna;

Nelle aree con pendenza superiore al 15%

Nelle aree franose e geologicamente instabili;

Sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;

Durante precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua, o nei due giorni successivi ad ogni precipitazione superiore ai 10 mm;

su terreni gelati o ricoperti dalla neve;

Su terreni incolti privi di copertura vegetale;

Su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dai PRGC.

Capo VIII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 84

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n. 226 e D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 85

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 86

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo IX

Sanzioni

Art. 87

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi della L.R.12.02.2003, n. 4 con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 150,00 a € 1.000,00**.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Art. 88

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 89

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 100 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 90

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 91

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 92

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 75 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 93

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 88 del presente Regolamento.

Capo X

Entrata in vigore del regolamento

Art. 94

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio on line della relativa delibera di approvazione.


2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Elenco allegati

- Allegato 1** - Carta del grado di pericolosità degli incendi boschivi (Art. 18 comma 6)
- Allegato 2** - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze. (Art. 67 comma 2, Art. 67 bis e Art. 68 comma 2) – Tabelle 1, 2, 3 e 4
- Allegato 3** - Scala di Beaufort (Art. 65, comma 1)
- Allegato 4** - FOSSI E CANALI PRIVATI; DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE
- Allegato 5** - FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE; NUOVI IMPIANTI ARBOREI
- Allegato 6** - DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE
- Allegato 7** - STRADE INTERPODERALI – SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO
- Allegato 8** - LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI
- Allegato 9** - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI
- Allegato 10** - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI EXTRA-URBANE
- Allegato 11** - IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'
- Allegato 12** - DISTANZE DAI CONFINI COLTURE ERBACEE ED ARBOREE
- Allegato 13** - MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO SU TERRENI PRIVATI
- Allegato 14** - MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO SU TERRENI PUBBLICI O DI SUOLO PUBBLICO

Allegato 1 (Art. 18 comma 6)

Carta del grado di pericolosità degli incendi boschivi (scala 1: 250000)



LEGENDA

- Rosso:** grado di pericolosità massimo
- Arancio:** grado di pericolosità medio
- Giallo:** grado di pericolosità minimo
- Non colorato: zone escluse dal piano

Allegato 2 (Art. 67 comma 2, Art. 67 bis e Art. 68 comma 2)

**Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
Distanze da rispettare in area prevalentemente agricola e/o agricola SENZA presenza di siepi.**

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (metri dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (metri dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
irroratrice meccanica a barre (compreso atomizzatore classico senza ventilatore inserito)	5	5
lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
irroratrice con ventilatore assiale	5	10
irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
irroratrici con ugelli antideriva a iniezione d'aria coadiuvanti antideriva ed elettrostatici	5	0
irroratrice a recupero	3	0
diserbo con distribuzione localizzata con schermi	1	0
impianto d'alto fusto e vivai	non ammesso	non ammesso
irroratrici con diffusore a cannone	10	40
colture erbacee e seminativi annuali		
barra meccanica classica	5	0
barra meccanica con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria, a specchio, coadiuvanti antideriva	0,5	0
barra con manica d'aria	2	0
altre colture		
atomizzatori a spalla	2	3
zaino a spalla senza ventilatori	2	3
zaino a spalla con campana per diserbi	1	0

**Tab. 2 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
Distanze da rispettare in area prevalentemente agricola e/o agricola CON presenza di siepi.**

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (metri dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (metri dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
colture arboree	fascia rispetto	fascia cautela
irroratrice meccanica a barre (compreso atomizzatore classico senza ventilatore inserito)	5	2,5
lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	2,5
irroratrice con ventilatore assiale	5	5
irroratrice con ventilatore centrifugo	5	5
irroratrici con ugelli antideriva a iniezione d'aria coadiuvanti antideriva ed elettrostatici	3	0
irroratrice a recupero	1	0
diserbo con distribuzione localizzata con schermi	1	0
impianto d'alto fusto e vivai		
irroratrici con diffusore a cannone	NO	NO
colture erbacee e seminativi annuali		
barra meccanica classica	3	0
barra meccanica con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria, a specchio, coadiuvanti antideriva	0,5	0
barra con manica d'aria	0,5	0
altre colture		
atomizzatori a spalla	2	0
zaino a spalla senza ventilatori	2	0

Legenda

- Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.
- Per i trattamenti effettuati all'interno di serre tunnel non vi sono limitazioni in termini di distanze.

Tab. 3 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
Distanze da rispettare in zona agricola di ATTENZIONE ECOLOGICA ai sensi PRGC.
Vedi Art. 67 bis

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (metri dal confine di proprietà)
Colture arboree	
Irroratrice meccanica a barre (compreso atomizzatore classico senza ventilatore inserito)	Non consentito in tutta la zona
Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	Non consentito in tutta la zona
Irroratrice con ventilatore assiale	Non consentito in tutta la zona
Irroratrice con ventilatore centrifugo	Non consentito in tutta la zona
Irroratrici con ugelli antideriva a iniezione d'aria coadiuvanti antideriva ed elettrostatici	5
Irroratrice a recupero	3
Diserbo con distribuzione localizzata con schermi	1
Impianto d'alto fusto e vivai	
Irroratrici con diffusore a cannone	Non consentito in tutta la zona
colture erbacee e seminativi annuali	
Barra meccanica classica	Non consentito in tutta la zona
Barra meccanica con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria, a specchio, coadiuvanti antideriva	0,5
Barra con manica d'aria	2
altre colture	
Atomizzatori a spalla	Non consentito in tutta la zona
Zaino a spalla senza ventilatori	5
Zaino a spalla con campana per diserbi	0,5

Tab. 4 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
Distanze da rispettare in zona agricola di attenzione ecologica in presenza di siepe a bassa porosità.
Vedi Art. 67 bis

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (metri dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (metri dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
colture arboree	fascia rispetto	fascia cautela
Irroratrice meccanica a barre (compreso atomizzatore classico senza ventilatore inserito)	5	2,5
Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	2,5
Irroratrice con ventilatore assiale	5	5
Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	5
Irroratrici con ugelli antideriva a iniezione d'aria coadiuvanti antideriva ed elettrostatici	3	0
Irroratrice a recupero	1	0
Diserbo con distribuzione localizzata con schermi	1	0
Impianto d'alto fusto e vivai		
Irroratrici con diffusore a cannone	NO	NO
colture erbacee e seminativi annuali		
Barra meccanica classica	3	0
Barra meccanica con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria, a specchio, coadiuvanti antideriva	0,5	0
Barra con manica d'aria	0,5	0
altre colture		
Atomizzatori a spalla	2	0
Zaino a spalla senza ventilatori	2	0

Legenda

- Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.
- Per i trattamenti effettuati all'interno di serre tunnel non vi sono limitazioni in termini di distanze.



Allegato 3 (Art. 65)


Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	Caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	bava di vento	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	brezza vivace	11 - 16	il vento solleva polvere, fogli secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +


La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn	= 1.852 km/h
1 kn (UK)	= 1.85318 km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s







ARBUSTO A FORMA LIBERA



ALBERO A CEPPAIA







ALBERO A CAPITOZZA





ALBERO AD ALTO FUSTO


Allegato 6 - **DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE**





Allegato 7 - STRADE INTERPODERALI – SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO






Allegato 8 - LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI





Allegato 9 - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI



Allegato 10 - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI EXTRA-URBANE




Allegato 11 - IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETÀ'



A	ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA (oltre ml. 3.00)
B	ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA (fino a ml. 3.00)
C	ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (meno di ml. 2.50) (alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
D	CEPPAIE (robinie ml. 2.00)
E	ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE (purchè di altezza non superiore al muro)

Modificare nota C: nel caso di alberi da frutto e viti (che devono subire trattamenti con fitosanitari), la distanza dal confine di proprietà deve essere pari a 3 metri.


Allegato 12 - DISTANZE DAI CONFINI COLTURE ERBACEE ED ARBOREE



COLTIVAZIONI ERBACEE



PIOPPETI E ALTRE COLTURE LEGNOSE A CICLO LUNGO



VIGNETI E FRUTTETI A FILARE

Oggetto: regolamento di Polizia Rurale. Autorizzazione per il pascolo su terreni terreni.

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

residente a.....in Via/Piazza.....

in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi descritti:

foglio n°.....mappale n°.....

AUTORIZZA

con la presente il Signor

nato a.....il.....

residente a.....in Via/Piazza.....a

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

.con decorrenza dalla data del.....sino alla data del.....

Firma:.....

Valvasone Arzene, li.....

Allegato 14 - MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO SU TERRENI PUBBLICI O DI SUOLO PUBBLICO

Al Signor SINDACO
del Comune di
VALVASONE ARZENE

Oggetto: regolamento di Polizia Rurale. Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto.....

nato a.....il.....

residente a.....in Via/Piazza.....

in qualità di proprietario e/o didel gregge costituito dai seguenti animali:

n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n°.....mappale n°.....

a decorrere dalla data del.....sino alla data del.....

Con osservanza.

Firma:.....

Valvasone Arzene, li.....

APPENDICE

I relitti rurali

a) Definizione di relitti rurali

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 5 della proposta di Regolamento.

2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

b) Individuazione dei relitti rurali

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.

2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.

3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (*artt. 137 – 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni*).

4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

c) Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.

2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

d) Invito al recupero dei relitti rurali

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 della proposta di Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti, di cui alla lettera e, comma 4, del presente capo.

e) Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 della presente lettera, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 della proposta di Regolamento.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato ai sensi del comma 3, lettera b, del presente capo, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.
5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

f) Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

* * * * *